# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

**del 13 maggio 1986**

**relativa all'istituzione di un privilegio per i crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio**

(86/198/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 50,

previa consultazione del Consiglio [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il potere di imporre prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio e di fissarne le condizioni d'applicazione e di riscossione, attribuito all'Alta Autorità dagli articoli 49 e 50 del trattato, comporta il potere di adottare tutte le disposizioni che permettono di garantire la riscossione dei prelievi, anche in caso di insolvenza del debitore ;

considerando che, nella sentenza del 17 maggio 1983 in causa n. 168/82 [3], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato la natura fiscale del potere così riconosciuto all'Alta Autorità al fine di permettere a quest'ultima di esercitare, nelle migliori condizioni possibili, le funzioni affidatele dal trattato ;

considerando che in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca, i crediti di natura fiscale dello Stato godono di un privilegio nelle procedure esecutive nelle quali si ha concorso di creditori ; che, per garantire l'effettivo recupero dei prelievi, che costituiscono la fonte principale delle entrate della CECA, in condizioni di parità con i crediti di natura fiscale degli Stati membri, occorre attribuire ai crediti per prelievi lo stesso privilegio ;

considerando che, data l'esistenza in taluni Stati membri di vari gradi di privilegi fiscali, occorre scegliere, tra le diverse imposte nazionali, quella alla quale assimilare i prelievi CECA ; che, a fini di uniformità, è opportuno scegliere un'imposta comune a tutti gli Stati membri ; che l'imposta sul valore aggiunto soddisfa a tale condizione ;

considerando che è necessario che il privilegio dei prelievi CECA abbia una durata sufficiente e sia uniforme nella Comunità per consentirle di esercitare tale privilegio con eguale efficacia in tutti gli Stati membri ;

considerando che le maggiorazioni di mora di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 6 della decisione dell'Alta Autorità n. 3/52 [4], modificata da ultimo dalla decisione n. 3614/85/CECA [5], costituiscono parte integrante del credito di natura fiscale della CECA ;

considerando che la Comunità deve poter esercitare il privilegio in oggetto nelle procedure concorsuali ancora in corso alla data di attuazione della presente raccomandazione, al fine di assicurare il più completo recupero dei crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi negli anni precedenti l'adozione della raccomandazione ; che è pertanto opportuno che gli Stati membri assicurino, mediante apposite disposizioni transitorie, un'adeguata tutela giuridica dei diritti degli altri creditori dell'impresa debitrice dei prelievi, in particolare per quanto riguarda le impugnazioni della graduatoria dei crediti effettuata a seguito dell'attuazione della presente raccomandazione ;

considerando che, ai termini dell'articolo 50, paragrafo 2 del trattato, le condizioni di applicazione e di riscossione dei prelievi sono fissate con decisione generale dell'Alta Autorità previa consultazione del Consiglio ; che, a norma dell'articolo 14, ultimo comma, del trattato, quando l'Alta Autorità ha il potere di prendere una decisione può limitarsi a fare una raccomandazione ; che questo strumento giuridico sembra il più adeguato rispetto al metodo scelto, che consiste nell'estendere ai prelievi CECA il trattamento accordato nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro ai crediti di natura fiscale di quest'ultimo,

---

(1) GU n. C 65 del 20. 3. 1986, pag. 5.
(2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 10.
(3) Raccolta della Corte 1983, pag. 1681.
(4) GU CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.
(5) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

*Articolo 1*

Gli Stati membri che attribuiscono ai crediti di natura fiscale dello Stato un privilegio su tutti i beni del contribuente o su parte di essi, attribuiscono lo stesso privilegio ai crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato in tutti i casi di concorso di creditori previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

*Articolo 2*

Gli Stati membri nei quali i crediti di natura fiscale dello Stato godono di privilegi generali o speciali di ordine di priorità differente a seconda delle diverse imposte, attribuiscono ai crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi CECA un privilegio generale o speciale di ordine eguale a quello attribuito dalla legislazione di ciascuno di questi Stati ai crediti per l'imposta sul valore aggiunto.

*Articolo 3*

Il privilegio di cui agli articoli 1 e 2 si estingue con la prescrizione dei crediti cui si riferisce.

Il privilegio assiste l'importo dovuto a titolo del prelievo aumentato dalle maggiorazioni di mora di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del trattato e all'articolo 6 della decisione dell'Alta Autorità n. 3/52.

*Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente raccomandazione entro e non oltre il 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri prescrivono che queste disposizioni siano applicabili alle procedure di recupero in corso alla data di attuazione della presente raccomandazione, assicurando contestualmente, mediante apposite disposizioni transitorie, un'adeguata tutela giuridica dei diritti degli altri creditori dell'impresa debitrice.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1986.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jacques DELORS